

n. *, gg mese anno

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO DEL FARE"

LE NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (parte III)

Elena Salvia – Maurizio Delfino

scheda informativa



Art. 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

La legge di conversione non ha apportato nessuna modifica, si rimanda per il commento alla scheda n. 27/2013. Da evidenziare, in questa sede, l'inserimento durante i passaggi parlamentari, poi non confermato nella legge di conversione, del "DURT" un documento unico di regolarità tributaria da presentare ai fini dell'esonero della responsabilità. Si sarà invece esonerati in caso di adesione dal 2015 (cfr. art. 51bis) all'invio giornaliero in forma telematica dei dati rilevanti IVA all'Agenzia delle Entrate, unitamente ad un'altra serie di obblighi fiscali.

Art. 50-bis (Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.

3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera c) , ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni;

f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al primo periodo, le parole: «e quelle da questi ultimi ricevute» sono soppresse;

b)al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

L'art. 51bis introduce una forma di "semplificazione" degli adempimenti dei soggetti passivi IVA, che potrebbe condurre, altresì, ad un immediato ed efficace controllo incrociato da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto all'evasione fiscale.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita IVA potranno comunicare quotidianamente ed in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione (note di debito e di credito), nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dagli appositi registri.

Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico (si tratta, ad esempio, dei corrispettivi per le mense scolastiche, il trasporto alunni, gli impianti sportivi ...), nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972 per le operazioni esenti (es. asili nido, case di riposo). Gli enti pubblici potranno, invece, inviare giornalmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, relativamente alle attività commerciali esercitate.

Le disposizioni saranno attuate con successivi provvedimenti attuativi, informati alla massima semplificazione dei contribuenti, volti anche a modificare i dati da registrare in modo da allinearli con quelli da inviare quotidianamente in via telematica. In particolare, è previsto un Decreto del Presidente della Repubblica per modificare la normativa IVA interna relativa alla

registrazione nonché per eliminare obblighi di comunicazione che costituiscano una duplicazione di quelli previsti al comma 1. Si evidenzia che i dati da indicare dovranno essere comunque conformi a quelli richiesti dalla direttiva UE 112/2006 che regola, a livello comunitario, la materia. Un successivo decreto del Ministero delle finanze, di natura non regolamentare, emanato entro 90 giorni dalla data in vigore del regolamento, conterrà le disposizioni attuative. Solo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento, i soggetti che hanno optato per l'invio quotidiano potranno essere dispensati da una serie di adempimenti e disposizioni previste:

- dall'21 del D.L. 78/2010, relativo all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro). Si ricorda che tale obbligo è stato esteso anche alle operazioni degli enti pubblici nell'ambito di attività commerciali (cfr. scheda n. 31/2013);
- dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 40/2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*;
- dall'articolo 60-bis del D.P.R. 633/1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell'IVA in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale o, per gli atti di cessione immobili, nel caso in cui il corrispettivo indicato nell'atto di cessione e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui il cessionario non agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
- dall'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 605/1973, relativo alla comunicazione all'anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Si evidenzia che tale "dispensa" non risulta correttamente inserita nell'ambito applicativo dell'invio quotidiano, dato che non necessariamente tali contratti sono stipulati nell'ambito di attività rilevanti IVA, all'interno delle quali dovrebbe essere ricompreso l'obbligo di invio quotidiano, come peraltro l'obbligo di assolvimento degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
- dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. 746/1983, relativo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali;
- dall'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D.L. 223/2006, relativi alla responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi. Tale disposizione non si applica comunque alle amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 4 prevede che dalla stessa data di entrata in vigore delle disposizioni sopra commentate (decreto ministeriale emanato 90 giorni dall'entrata in vigore del D.P.R.) saranno soppresse alcune disposizioni contenute all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993,

relative alla presentazione in via telematica all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi prestazioni di servizi c.d. "generiche" (art. 7 ter D.P.R. 633/1972), ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità nonché sarà limitato agli acquisti intracomunitari, per i soggetti passivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) (ovvero gli enti, senza scopo di lucro, sia che agiscano o meno nell'ambito di attività commerciali, purché identificati a fini IVA, come gli enti pubblici), l'invio degli elenchi INTRASTAT, escludendo quello relativo ai servizi.

Art. 51 (Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770)

1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Nessuna modifica, si rimanda alla scheda n. 27/2013.

Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

L'articolo 51-bis prevede dal 2014 la possibilità per i titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione ed alcuni di quelli assimilati¹ (sono esclusi i compensi per pubbliche funzioni di cui alla lettera f) ma non le indennità per cariche elettive di cui alla lettera e), ad eccezione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo, espressamente escluse dal comma 1) di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così nell'anno stesso i rimborsi, anziché con istanza di rimborso dopo aver presentato UNICO. Il rimborso è disposto previa verifica del risultato finale della dichiarazione.

In caso di dichiarazioni a debito, il CAF trasmette la delega di versamento (F24) in via telematica o la precompila al contribuente 10 giorni prima della scadenza.

Il comma 4 prevede per il 2013 la possibilità di presentare tramite CAF le dichiarazioni dei redditi dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se a credito.

Con provvedimento del 22 agosto 2013 sono state fissate le modalità applicative della disposizione, illustrate con la circolare n. 28/E del 22 agosto 2013.

¹Sono compresi i seguenti redditi assimilati di cui all'art. 50 TUIR:

“a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale (....) e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

(...)

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente nè capitale nè lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1 **-quinquies** . La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di **eseguire** il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) **solvibilità del contribuente, valutata** in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;

d) all'articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, **terzo comma** , del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è **aggiunto** il seguente: «2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi **dell'articolo 499** del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole « **comma 1,** » sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 2,»;

i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;

l) all'articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.»;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario **che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene .»;**

3) dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle

nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;

m-bis) all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».

2. All'articolo 10, comma 13 ***-quinquies*** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni ***dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*** del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Rispetto alla versione originare dell'art. 52 (si rimanda alla scheda n. 27/2013 per il commento delle singole disposizioni), si è introdotto un ulteriore limite all'espropriazione immobiliare. Ferma restando la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non darà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.

Il comma m bis) sostituisce, invece, la procedura di fermo per i beni mobili registrati, prevedendo una comunicazione preventiva e l'esclusione dal fermo dei beni strumentali all'attività di impresa.

La formulazione previgente prevedeva che il fermo si eseguisse mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dava altresì

comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede. Ora, invece, si prevede - prima dell'esecuzione - la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti di una comunicazione preventiva in cui si avvisa come, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, si iscriverà il fermo a meno che il debitore o i coobbligati non dimostrino, sempre nel predetto termine, che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Art. 86 D.P.R. 602/1973	Art. 86 D.P.R. 602/1973 in vigore dal 21/8/2013
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.	Identico
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.	2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione».
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	Identico
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo	Identico

Viene infine previsto (comma 3bis) che, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Governo riferisca alle Camere sugli effetti delle misure introdotte, in particolare:

- sulla franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso;
- sull'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti;
- sull'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate)

1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Non è stata apportata alcuna modifica, si rimanda alla scheda n. 27/2013 per il commento puntuale. La disposizione fissa inderogabilmente al 31 dicembre 2013 la riforma della riscossione delle entrate locali, con l'abbandono di Equitalia che potrebbe, in realtà, rientrare come partner di un Consorzio costituito dagli enti locali.

Art. 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216) – Norme in materia di Tesoreria Enti locali

1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

Il primo comma resta identico (si veda scheda n. 25/2013).

Il comma 1bis, che non ha alcun legame con il titolo dell'articolo, introduce una norma interpretativa relativamente all'art. 208 del TUEL per precisare che il Tesoriere, senza alcuna distinzione sulla sua tipologia (banca, società per azioni o altro soggetto abilitato), laddove rivesta la qualifica di società per azioni possa affidare singole fasi e processi ad una società per azioni controllata dallo stesso ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile.

Il Tesoriere deve garantire che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare un aggravio di costi per l'ente.

Si tratta di una disposizione volta a sfruttare eventuali sinergie operative nell'ambito dei gruppi bancari.

Art. 54-bis (Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico»;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Il nuovo articolo 54bis modifica i poteri consultivi e le norme in materia di pubblicità degli atti della CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione) in materia di anticorruzione.

La CIVIT esprimerà parere obbligatorio su tutti gli atti di direttiva, indirizzo e sulle circolari emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità, degli atti e dei comportamenti dei funzionari pubblici, alla legge, ai codici di comportamento ed ai contratti collettivi ed individuali che regolano il rapporto di pubblico impiego.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza ed ispettivi sulle pubbliche amministrazioni sull'applicazione ed efficacia delle misure adottate in materia di anti corruzione e trasparenza, si prevede l'immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della pubblicazione – che deve essere “tempestiva” - sui siti web delle amministrazioni procedenti e della CIVIT degli atti e dei provvedimenti adottati su richiesta della Commissione per il rispetto dei piani anticorruzione e delle norme in materia di trasparenza o per la rimozione di comportamenti ed atti con essi contrastanti.

Art. 54-ter (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «segnalazione» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità».

L'articolo 54ter modifica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 39/2013.

In particolare, il potere di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione è limitato al Dipartimento della funzione pubblica, fermo restando la possibilità di agire d'ufficio. A seguito della segnalazione, l'Autorità può sospendere la procedura di conferimento di incarichi con provvedimento che contenga osservazioni o rilievi sull'atto (di cui l'amministrazione procedente, se vuole conferirlo, deve comunque tenere conto) e segnalare il caso alla Corte dei Conti per eventuali responsabilità.

Viene eliminata la possibilità generalizzata, da parte delle amministrazioni e enti interessati, di richiedere all'Autorità un parere sull'interpretazione delle disposizioni del decreto e sulle fattispecie di inconferibilità e incandidabilità, prevedendo, invece, parere obbligatorio dell'Autorità sulle direttive e le circolari ministeriali concernenti i medesimi aspetti.

L'autorità ha già emanato alcuni pareri, nelle delibere 46.47, 48 e 57 e 58, tutte nell'anno 2013.

Ricordiamo che il decreto legislativo 39/2013 prevede fattispecie di incoferibilità, cioè di preclusione permanente o temporanea a conferire incarichi a coloro che hanno riportato condanne penali per i reati previsti dal I capo del titolo II del libro secondo del codice penale. Stessa ipotesi di inconferibilità a chi abbia svolto incarichi (o ricoperto cariche) in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali per questi ultimi e per coloro che siano stati componenti di orfani di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità stabilite dal decreto legislativo, invece, pongono il soggetto in una posizione che gli impone di scegliere, a pena di decadenza entro quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico e lo svolgimento di attività professionali, o l'assunzione della carica di componente in organi di indirizzo politico.

Art. 56-bis (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali)

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

13. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.

Il nuovo art. 56bis ridisegna la disciplina del c.d. federalismo demaniale, regolato dal D.Lgs. 85/2010, il quale continuerà applicarsi solo per quanto compatibile. In breve, la procedura accelera i tempi, eliminando la necessaria definizione degli elenchi di beni disponibili e la ricognizione dei beni in uso da parte delle Amministrazioni pubbliche ai fini della possibile assegnazione ad altri enti, nonché il trasferimento in base a DPCM sostituendolo con un provvedimento dell'Agenzia del Demanio. Saranno gli enti a dover richiedere, entro il 30 novembre 2013, i beni di loro interesse.

Nel dettaglio, l'articolo disciplina la devoluzione dei beni immobili e beni mobili statali diversi da:

- quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico ed aereonautico e le miniere (regolati dalle lettere a), b) c) e d) dell'art. 5² D.Lgs. 85/2010 e che restano quindi disciplinati dal suddetto decreto);
- esclusi dal trasferimento e di quelli in uso alla difesa ma non più funzionali individuati in appositi DPCM a norma dell'art. 5 comma 4 D.Lgs. 85/2010;
- i beni immobili già inclusi in altre procedure di valorizzazione o contenuti nei piani di cui all'art. 2 comma 222 L. 191/2009.

Il comma 2 e ss. recano la nuova procedura per la loro assegnazione a decorrere dal 1° settembre 2013. Nello specifico:

- 1) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni presentano all'Agenzia del demanio una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
- 2) la domanda va presentata entro il termine perentorio **del 30 novembre 2013**, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima;
- 3) l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Quindi:

² a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovranazionale; 2) dei laghi di ambito sovranazionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione; d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;

- a. in caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio;
- b. in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.

Nel caso in cui richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio:

- 1) interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. In precedenza si era prevista la trasmissione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 85/2010 di un elenco motivato di immobili di cui chiedono l'esclusione dal trasferimento;
- 2) in caso di conferma delle esigenze di servizio da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- 3) se le amministrazioni non confermano nel termine il permanere delle esigenze istituzionali, l'Agenzia del demanio, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- 4) se anche detta verifica da esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede comunque al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.

Il comma 4 disciplina il caso in cui il medesimo immobile sia richiesto da più livelli di governo (es. Provincia e Comune). Il bene è attribuito in base ai principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio³, con il seguente ordine di priorità:

- per i beni già utilizzati, enti utilizzatori;
- per quelli non utilizzati ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.

I comma 5 e 6 specificano, analogamente a quanto disposto dal D.Lgs. 85/2010, che:

- i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi;

³ L'art. 5 lettera a) del D.Lgs. 85/2010 dispone, in merito che "In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale".

- entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali;
- il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano;
- a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento, il bene è contestualmente immesso nel possesso giuridico dell'ente territoriale con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

Nei provvedimenti di assegnazione viene altresì previsto che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

Dal punto di vista finanziario, si prevedono diverse conseguenze per gli enti locali che acquisiscono in proprietà i beni immobili trasferiti.

Innanzitutto, all'assegnazione dei beni statali utilizzati a titolo oneroso corrisponde una riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali proprietari in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse spettanti all'ente, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente medesimo (es. IMU, da versare in F24) ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. La riduzione delle risorse è stabilita con decreto del MEF.

I comma 10 e 11 disciplinano la destinazione delle risorse derivanti dall'eventuale alienazione dei beni immobili trasferiti. Al comma 10 si conferma l'applicazione dell'art. 9 comma 5 D.Lgs. 85/2010, il quale dispone che le risorse siano acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75% delle stesse e destinate alla riduzione del debito, o in assenza o per la quota eccedente, a spese di investimento. La residua quota del 25% è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il comma 5 dispone anche che l'alienazione possa avvenire previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Si ricorda che l'Agenzia del Territorio è stata ora incorporata nell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 11, tuttavia, "in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico" prevede che sia destinato la Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato anche il 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero la destinazione alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Ad esempio, l'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del D.L. 95/2012 dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali trasferiti agli appositi fondi comuni d'investimento immobiliare è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la

parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Ne consegue, per quanto qui disposto, il seguente schema sinottico:

Tipologia patrimonio disponibile	Destinazione		
	<i>Spese di investimento dell'Ente</i>	<i>Riduzione del debito dell'Ente</i>	<i>Fondo ammortamento titoli di stato</i>
Beni statali trasferiti	75% (priorità, debito)		25%
Beni Ente locale	90% (priorità, spese di investimento)		10%
Beni Ente locale trasferiti a fondi comuni	100% (priorità, debito)		0%

Il comma 8 conferma, per soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, la concessione in uso gratuito degli immobili di proprietà degli enti locali allo Stato fino al permanere delle esigenze medesime.

Il comma 9 esclude dall'applicazione delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 13 apporta modifiche di coordinamento all'art. 33 del D.L. 98/2011 recante "Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare" per tener conto delle innovazioni apportate dall'art. 56 bis, eliminando dal comma 8 ter il riferimento agli immobili di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) D.Lgs. 85/2010 ed al relativo procedimento di individuazione.

Art. 84-ter (Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».

L'articolo 84-ter stabilisce alcuni limiti agli emolumenti degli amministratori a talune società quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di rinnovo.

Per le società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati (ma non per le loro controllate), in sede di rinnovo degli organi di amministrazione, deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui sopra. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta.

Le disposizioni si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione (21 agosto 2012 - 21 agosto 2013) siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle viste in precedenza.

Come evidenziato dalle schede di lettura della Camera, "la differenziazione tra i due tipi di società non è stabilita in apposite norme, risultando tuttavia desumibile dalle caratteristiche della struttura operativa e dalla attività sui mercati finanziari delle società in questione.

Facendo riferimento alla società controllate dal Ministero dell'economia e finanze – che costituiscono la parte più significativa della società controllate dalla amministrazioni pubbliche – possono infatti riscontrarsi:

- a) società che emettono esclusivamente strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni, costituite ad esempio dalla Poste Italiane s.p.a., dalla CDP- Cassa Depositi e Prestiti s.p.a e dalle FS-Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., società non quotate che producono emissioni obbligazionarie;
- b) società quotate, quali Enel s.p.a., Eni s.p.a. e Finmeccanica s.p.a., che emettono titoli azionari”

... Potrebbe presumersi che le differenze tra le procedure volte al contenimento dei compensi degli amministratori tra le due tipologie di società, stabilite direttamente in norma per le società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni, e rimesse, invece, – ma con specifici vincoli volti a conseguire comunque il contenimento dei compensi - all'assemblea degli azionisti per quelle che emettono titoli azionari, sia riconducibile alla necessaria autonomia decisionale che deriva dalla natura privatistica di società quotate sul mercato azionario che contraddistingue le seconde.”